

Relazione tecnica

Modifiche al disegno di legge di conversione

Em. x1.1000

La proposta normativa in esame dispone la riproposizione delle deleghe della legge 196/2009 con riferimento agli art. 40, 42 e 50, facendo per ciascuno di essi un rinvio esplicito ai criteri e principi direttivi indicati nella formulazione già prevista dalla l. 196.

Le norme in esame non comportano oneri sui saldi di finanza pubblica.

Em. x1.2000

La proposta emendativa all'articolo 16 della legge 11 marzo 2014 n. 23, riguardante Delega al Governo recante disposizioni per un sistema fiscale più equo, trasparente e orientato alla crescita, ha la finalità di consentire che, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, le maggiori entrate prodotte da decreti legislativi adottati in attuazione delle delega in parola possano essere utilizzate per apprestare la necessaria copertura finanziaria ad altri decreti legislativi, sempre riferiti alla legge suindicata, che determinano effetti finanziari negativi.

Al fine di permettere tale l'utilizzo, le predette risorse sono iscritte in apposito fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

È anche previsto che i provvedimenti recanti le risorse da utilizzare a copertura sono presentati ed entrano in vigore contestualmente ovvero in anticipo rispetto ai decreti legislativi onerosi.

La procedura delineata dall'allegato emendamento è tale da assicurare che dalle modifiche normative proposte non derivino effetti negativi per la finanza pubblica.



Modifiche al decreto-legge

Articolo 1

Em. 1.5 (testo 2)

Comma 1. La disposizione ha carattere ordinamentale e non determina effetti per la finanza pubblica.

Em. 1.18-1.19-1.20 (testo 2)

Comma 5. La disposizione in esame interviene al secondo periodo del comma 5, prevedendo che le somme erogate a titolo di credito ai dipendenti e ai percettori di taluni redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente siano recuperate dal sostituto d'imposta mediante l'istituto della compensazione di cui all'articolo 17 del decreto legislativo n. 241/1997.

La disposizione prevede, inoltre, che gli enti pubblici e le amministrazioni dello Stato possono recuperare le somme erogate ai sensi del comma 1 anche mediante riduzione dei versamenti delle ritenute e, per l'eventuale eccedenza, dei contributi previdenziali.

Al riguardo, si evidenzia che la norma in esame non comporta effetti in termini di gettito rispetto a quanto già stimato in sede di relazione tecnica al provvedimento originario in considerazione del fatto che la stessa individua diverse modalità attraverso le quali i sostituti d'imposta possono recuperare le somme erogate a titolo di credito ai dipendenti.

Sotto l'aspetto strettamente contabile le diverse modalità operative implicano una diversa rilevazione in bilancio degli effetti derivanti dalla disposizione originaria.

In particolare, la modifica comporta che gli effetti siano colti in gran parte sulla spesa e, per una quota residuale, rappresentata dalle somme erogate dalle amministrazioni dello Stato (circa 8%), come minori entrate.

Pertanto, gli effetti complessivi della disposizione, come già stimati in sede di RT al provvedimento originario, sono:

	2014	2015	2016
Credito	-5.823,4	-831,9	0,0

in milioni di euro

di cui

	2014	2015
Maggiore spesa (credito in compensazione)	+ 5.357,5	+ 765,3
Minori entrate	- 465,9	- 66,6

in milioni di euro



Articolo 4

Em. 4.3000 (testo 2) approvato

Nelle more di una revisione del regime di tassazione delle Casse di previdenza private, per evitare che nel periodo luglio – dicembre 2014 le stesse vengano penalizzate da quanto stabilito dagli articoli 3 e 4 del decreto-legge n. 66/2014, la disposizione in esame prevede il riconoscimento di un credito di imposta per le maggiori ritenute subite, relative alla differenza fra le due aliquote del 20% attualmente in vigore e del 26% in vigore dal 1° luglio 2014.

Sulla base di dati di fonte COVIP, si stima un ammontare di maggiori ritenute, che le Casse previdenziali private subiranno per il passaggio dal 20% al 26%, di circa 20,4 milioni di euro per gli ultimi 6 mesi del 2014. Pertanto, il riconoscimento di un credito d'imposta, per evitare l'aggravio di tassazione nel secondo semestre 2014, comporta **un onere di 20,4 milioni di euro nel 2015**.

La disposizione, inoltre, prevede l'incremento dell'aliquota dell'imposta sostitutiva sul risultato dei fondi pensione dall'11% all'11,5% per il solo anno 2014. Sulla base dei dati di versamento effettuati nel 2013, risulta un gettito complessivo di circa 537 milioni di euro; pertanto, l'incremento determinerà **un maggior gettito di circa 24,4 milioni di euro nel 2015** relativamente all'annualità 2014.

Pertanto, la proposta in esame è sostanzialmente neutrale comportando **effetti positivi netti di circa 4 milioni nel 2015 che incrementano il FISPE**.

Em. 4.1000

Comma 11. La norma in esame riscrive il comma 145 dell'articolo 1 della legge n. 147/2013 prevedendo che le imposte sostitutive di cui ai commi 142 e 143 siano versate nel periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2013 in tre rate di pari importo, senza pagamento di interessi, di cui la prima entro il giorno 16 del sesto mese dalla fine del periodo di imposta, la seconda entro il giorno 16 del nono mese dalla fine del periodo di imposta e la terza entro il giorno 16 del dodicesimo mese dalla fine del periodo di imposta.

Al riguardo, si evidenzia che la disposizione in esame **non comporta sostanziali effetti** trattandosi di una diversa modalità di riscossione delle imposte che in ogni caso ricadono nella medesima annualità.

Em. 4.43

Comma 12-bis. La disposizione aggiunge il comma 12-bis volto a sostituire il comma 557 dell'art. 1 della L. 147/2013 che ha sostituito il comma 2-bis dell'art. 18 DL 112/2008 al fine di superare alcune difficoltà nell'applicazione dell'attuale impianto normativo vincolistico in materia di assunzioni e spesa di personale per aziende speciali, istituzioni e società a partecipazione pubblica locale totale o di controllo. In particolare, la disposizione è tesa a razionalizzare i costi del relativo personale, anche per le aziende speciali e le istituzioni che gestiscono servizi socio-assistenziali ed educativi, scolastici e per l'infanzia, culturali e alla persona (ex IPAB) e le farmacie per le quali



resta comunque fermo l'obbligo di mantenere un livello dei costi del personale coerente rispetto alla quantità di servizi erogati. Un sistema analogo di contenimento delle spese del personale è previsto, inoltre, per le aziende speciali cosiddette multiservizi.

La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica ma una mera ricomposizione (da attuare con apposite variazioni compensative) tra le voci di spesa del personale.

Emendamento 4.72

Comma 12-ter. La disposizione in esame modifica l'articolo 3, comma 1, della legge n. 28/1999, consentendo, alle società cooperative, la distribuzione degli utili ai soci finanziatori anche nell'ipotesi in cui siano state utilizzate le riserve a copertura delle perdite e non si è proceduto a ricostituire le riserve stesse; di fatto, quindi, anche in questo caso, le cooperative continuerebbero a godere del beneficio fiscale di detassazione dell'utile destinato alle riserve.

Al riguardo, da informazioni reperite presso le associazioni di categoria risulta che nei fatti le cooperative non procedono alla distribuzione degli utili senza aver prima ricostituito le riserve e, quindi, non si verifica a legislazione vigente la ripresa a tassazione dell'utile per la parte corrispondente alle riserve utilizzate a copertura delle perdite.

Pertanto, si evidenzia che la disposizione in esame non comporta sostanziali effetti in termini di gettito.

em. 4.5000

Comma 12-quater. La disposizione in esame modifica il comma 688 della legge n. 147/2014 disciplinando il versamento della prima rata TASI nel 2014. In particolare, qualora i comuni abbiano inviato entro il 23 maggio 2014 le deliberazioni TASI per la successiva pubblicazione sul sito del Dipartimento delle Finanze entro il 31 maggio 2014, viene confermato l'obbligo di pagamento entro il 16 giugno 2014 sulla base delle aliquote e detrazioni approvate.

In caso contrario, ovvero se i comuni non hanno inviato le predette deliberazioni entro il 23 maggio, il termine di versamento della prima rata IMU viene differito al 16 ottobre 2014, sulla base delle deliberazioni pubblicate sul sito del Dipartimento delle Finanze alla data del 18 settembre 2014. A tal fine, i comuni sono tenuti ad effettuare l'invio delle predette deliberazioni, in via telematica, entro il 10 settembre 2014, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. Nel caso di mancato invio delle deliberazioni entro il predetto termine del 10 settembre 2014, l'imposta è dovuta applicando l'aliquota di base dell'1 per mille, comunque entro il limite massimo previsto dal comma 676, e il relativo versamento è effettuato in un'unica soluzione entro il 16 dicembre 2014. La norma dispone altresì che nel caso di mancata determinazione della percentuale di cui al comma 681 della legge 147/2013, la TASI è dovuta dall'occupante, nella misura del 10 per cento dell'ammontare complessivo del tributo, determinato con riferimento alle condizioni del titolare del diritto reale.

Ai comuni, appartenenti alle regioni a statuto ordinario e alla Sicilia e Sardegna, per i quali si applica il differimento dell'imposta viene erogato un importo, a valere sul Fondo di Solidarietà Comunale 2014, pari al 50% del gettito annuo TASI, stimato ad aliquota di base e risultante da un decreto ministeriale di natura non regolamentare da emanarsi entro il 10 giugno 2014.

Relativamente agli effetti finanziari, si evidenzia che la proposta normativa in esame non determina effetti finanziari per i comuni, in quanto la temporanea carenza di liquidità per gli enti interessati dal differimento è comunque assicurata dall'importo di cui al periodo precedente utilizzando allo scopo la cassa relativa al Fondo di solidarietà comunale 2014 di cui il Ministero dell'interno già



dispone. Parimenti, la norma risulta neutrale per il bilancio statale, atteso che la cassa erogata a valere sul fondo di solidarietà comunale sarà considerata in sede di erogazione della restante quota del fondo di solidarietà comunale 2014 spettante a ciascun dei comuni interessati e, ove il fondo spettante fosse inferiore alle anticipazioni di liquidità concesse, ivi compresa quella di cui al decreto legge n. 16/2014, recuperata in sede di attribuzione del gettito TASI di spettanza degli stessi enti. Inoltre, il differimento in parola non determina effetti negativi in termini di gettito, atteso che il versamento sarà comunque effettuato entro il corrente anno.

Viene inoltre previsto che entro il 30 settembre 2014 il Ministero dell'interno comunichi all'Agenzia delle entrate gli eventuali importi da recuperare nei confronti dei singoli comuni ove le anticipazioni complessivamente erogate, ai sensi dell'articolo 8 del decreto legge n. 16/2014 e a valere sul Fondo di solidarietà comunale 2014 in attuazione della disposizione in esame, siano superiori all'importo spettante per l'anno 2014 a titolo di Fondo di solidarietà comunale. La predetta Agenzia recupererà le relative somme, per i comuni interessati, utilizzando qualsiasi entrata riscossa tramite F24. Tali importi saranno versati dall'Agenzia stessa ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato entro il mese di ottobre 2014 ai fini della riassegnazione per il reintegro del Fondo di solidarietà comunale nel medesimo anno. Si tratta di disposizioni di carattere procedurale cui non si ascrivono effetti finanziari.

Articolo 5

Em. 5.4 (testo 2)

Comma 1-bis. La disposizione amplia, di fatto, la categoria degli atti per i quali non si applica la soppressione delle esenzioni e delle agevolazioni tributarie previste dal comma 4 dell'art. 10 del D.Lgs. n. 23/2011.

In particolare, la proposta emendativa prevede che tutte le sentenze, ordinanze e decreti di restituzione delle terre a comuni, scioglimenti e liquidazioni di usi civici, siano esenti da tasse di bollo e registro; la stessa esenzione sarà estesa anche alle vendite di terreni effettuate dai comuni per finalità di pubblico interesse, sempre relativamente agli ambiti di usi civici.

Ai fini della quantificazione degli effetti finanziari derivanti dalla disposizione in esame, dall'archivio del registro anno 2012 per i trasferimenti di immobili gravati di diritti di uso civico, sono stati selezionati i codici negozio relativi all'argomento in esame, in cui il dante causa sia un comune.

Al riguardo, è emerso che il relativo valore dichiarato è risultato esiguo, pertanto, si stima che sotto il profilo finanziario il mantenimento dell'agevolazione in luogo dell'applicazione dell'imposta di registro al 9%, comporti effetti di trascurabile entità.

Articolo 5-bis

Em. 5.0.4 (testo 2)

Comma 1. La tariffa consolare allegata al decreto legislativo n. 71/2011 ha mantenuto nell'area della totale gratuità alcuni atti consolari la cui emissione richiede adempimenti gravosi per gli uffici consolari all'estero, che si ripercuotono in spese considerevoli per risorse umane e strumentali. Si tratta, in particolare, degli atti di riconoscimento della cittadinanza italiana, che, in virtù del fatto che la cittadinanza italiana si estende senza limiti di generazioni, riguardano spesso, soprattutto



nelle Americhe, la ricostruzione di più generazioni. L'ordinamento di stato civile (art. 15 del DPR n. 396/2000) impone la tempestiva dichiarazione all'autorità consolare delle nascite di cittadini italiani avvenute all'estero. Ciononostante, gli uffici consolari si trovano a dover trattare quotidianamente pratiche in cui tale dichiarazione avviene anche a distanza di oltre un secolo. E' pertanto irragionevole mantenere la gratuità della trattazione della pratica amministrativa. Si propone un importo forfetario di 300 euro per ogni richiesta di ricostruzione di cittadinanza da parte di un maggiore di anni 18.

Commi 2 e 3. La disposizione riformula la disciplina dei passaporti, prevedendo il pagamento di un contributo amministrativo pari a 73,50 euro per il rilascio del passaporto ordinario, lasciando invariato il costo del libretto, e abrogando, contestualmente, l'articolo 1 della tariffa annessa al D.P.R. n. 641/1972, recante la disciplina delle tasse sulle concessioni governative.

Con l'abolizione del suddetto articolo e dell'articolo 55, comma 6, della L. n. 342/2000, vengono, di fatto, abolite le concessioni governative dovute, in base all'attuale legislazione, sia per il rilascio che per il rinnovo annuale del passaporto stesso.

Ai fini della determinazione degli effetti sul gettito, sono stati utilizzati, relativamente alle attuali tasse sulle CCGG, i dati relativi all'anno 2012, mentre, gli introiti derivanti dal costo del libretto, da cui si è risaliti sia al numero dei rilasci che a quello dei rinnovi annuali, sono stati reperiti, per il medesimo anno, dagli incassi Banca d'Italia – entrate extra tributarie.

Dai suddetti dati risulta una sostanziale invarianza di gettito nel passaggio dalla tassa sulle CCGG al nuovo contributo amministrativo.

Articolo 6

Em. 6.2 (testo 2)

Comma 1. La disposizione comporta modifiche formali al comma 1 dell'articolo 6 in relazione alla presentazione alle Camere di un rapporto sulla realizzazione delle strategie di contrasto all'evasione fiscale, sui risultati conseguiti nel 2013 che vanno specificati per ciascuna regione.

Tale disposizione ha carattere ordinamentale e non determina effetti negativi per la finanza pubblica.

em. 6.1000

La disposizione in esame interviene al **comma 1** prevedendo che non si applichi l'articolo 2, comma 36.1, del decreto-legge n. 138/2011 evitando, in tal modo, la presentazione, a settembre, da parte del Ministro dell'economia e delle finanze, del rapporto allegato alla nota di aggiornamento al DEF; di fatto, il contenuto di tale documento è inglobato dal rapporto che, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 66/2014, il Governo presenterà agli inizi del mese di giugno.

Alla modifica proposta non si ascrivono effetti finanziari in quanto di carattere procedurale.



Articolo 7

em. 7.1000

comma 1-bis. L'intervento proposto alla lettera a) del comma aggiuntivo 1-bis, modifica la lettera b) del comma 431 della legge di stabilità 2014; in sostanza viene confermato a regime il contenuto della norma stessa, eliminando il riferimento al biennio 2014-2015. Conseguentemente viene eliminato l'ultimo periodo. L'intervento complessivo operato rende coerente anche dal 2016 la suddetta lettera b) con il successivo comma 434 e di fatto permette l'applicazione della disposizione ivi contenuta con riguardo anche alla tempistica di presentazione della nota di aggiornamento del documento di economia e finanza. Si tratta di modifica di carattere procedurale e, pertanto, alla stessa **non si ascrivono effetti finanziari.**

La modifica proposta con la lettera b) del comma aggiuntivo 1-bis, è volta ad applicare anche per il 2015 la procedura di riassegnazione al Fondo di cui al comma 431 della legge di stabilità 2014 delle entrate derivanti da misure straordinarie di contrasto dell'evasione fiscale. La circostanza che tali entrate non sono computate nei saldi di finanza pubblica fa sì che alla modifica normativa proposta **non si ascrivono effetti finanziari.**

Articolo 8

em. 8.1000 (approvato testo 2)

Commi 1 e 2. I commi 1 e 2 si inquadrano nella disciplina più ampia relativa agli obblighi di trasparenza delle pubbliche amministrazioni, innovandola con l'indicazione del ricorso a un portale unico per garantire l'accessibilità ai dati di spesa dei bilanci preventivi e consuntivi delle amministrazioni e dell'indicatore di tempestività dei pagamenti, introducendo uno schema standard a cui riferirsi per la pubblicazione dei dati da definire tramite un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

Al fine assicurare una maggiore efficacia e coordinamento tra le norme, favorendo la semplificazione e la chiarezza interpretativa, l'emendamento propone di sostituire il testo dell'articolo 8 comma 1 e 2 con un nuovo testo che interviene modificando direttamente il decreto legge 33 del 2013. L'emendamento proposto prevede inoltre di specificare che i dati relativi alle entrate e alla spesa di cui ai propri bilanci preventivi e consuntivi siano disponibili in formato tabellare aperto che ne consente l'esportazione, il trattamento e il riutilizzo, come peraltro già stabilito per i documenti le informazioni e i dati oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente ai sensi dell'articolo 7 del decreto legge 33 del 2013. Infine, viene specificato che oltre all'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti le amministrazioni affianchino anche un indicatore trimestrale a partire dal 2015.

Le disposizioni non determinano nuovi e maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto recano una mera specificazione degli obblighi di pubblicazione dei dati delle pubbliche amministrazioni.

Commi 3 e 3-bis. Le modifiche sono volte a specificare che i dati di SIOPE sono di tipo aperto ossia in un formato di dati neutro rispetto agli strumenti tecnologici necessari per la loro fruizione, con appropriata licenza di riutilizzo anche ai fini commerciali, funzionali all'utilizzo automatico da parte di programmi per elaboratori e sono provvisti dei relativi metadati, nonché accessibili gratuitamente oppure sono resi disponibili ai costi marginali sostenuti per la loro riproduzione e divulgazione.



Le disposizioni non determinano nuovi e maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Em. 8.4000

Comma 8. La modifica ribadisce che i risparmi previsti all'articolo 8 comma 4 possono essere raggiunti dagli enti territoriali con misure risparmio alternative rispetto alla rinegoziazione dei contratti in essere per l'acquisto e la fornitura di beni e servizi, a parità di conseguimento degli obiettivi complessivi. Tale flessibilità è comunque già prevista nel presente decreto legge per le regioni e province autonome, con riferimento all'interezza delle riduzioni previste per tali enti all'articolo 8 comma 4 e per le province e i comuni all'articolo 47 (con riferimento anche ai risparmi associati alle consulenze). Le disposizioni non determinano pertanto nuovi e maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

em. 8.25 (testo 2)

La modifica alla lettera a) esplicita che la rinegoziazione dei contratti in essere per l'acquisto o la fornitura di beni e servizi autorizzata alla lettera a) del comma 8 deve salvaguardare quanto già previsto dal Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. In particolare, il prezzo più basso deve essere determinato al netto delle spese relative al costo del personale, valutato sulla base dei minimi

salariali definiti dalla contrattazione collettiva nazionale di settore, delle voci retributive previste dalla contrattazione integrativa di secondo livello e delle misure di adempimento alle disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (art. 82 comma 3-bis del dlgs 163/2006) e gli enti aggiudicatori sono tenuti a valutare che il valore economico sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro e al costo relativo alla sicurezza (art. 86 comma 3-bis del dlgs 163/2006).

La disposizione, quindi, volta a salvaguardare livelli inderogabili di spesa per il personale e la sicurezza, non è suscettibile di diminuire l'efficacia del meccanismo di risparmio previsto dal comma 8, lett. a), del decreto-legge in esame.

em. 8.2000

L'ulteriore modifica alla lettera a), rispetto al testo originario, chiarisce l'ambito di applicazione della norma, prevedendo esplicitamente che la riduzione degli importi prevista dalla stessa possa riguardare, oltre che i contratti in essere, anche quelli relativa a procedure di affidamento per cui sia già intervenuta l'aggiudicazione, anche provvisoria.

La proposta emendativa non produce oneri né modifiche delle stime dei risparmi inerenti al provvedimento in oggetto.

Em. 8.3000

Viene soppressa la lettera b) che vincolava tutti i contratti stipulati dopo l'entrata in vigore del presente decreto a portare importi e i prezzi contrattuali non superiori a quelli derivati, o derivabili, dalla riduzione del 5% dei contratti in essere autorizzata alla lettera a) del comma 8 o ai prezzi di riferimento, ove esistenti ed eliminata la conseguente nullità dei contratti stipulati altrimenti e le ricadute sulla valutazione della performance dirigenziale. Tale soppressione non inficia la copertura finanziaria assicurata tramite la riduzione della spesa prevista all'articolo 8 comma 4, che le amministrazioni pubbliche dovranno in ogni caso effettuare, anche se con altri strumenti. Peraltro non vengono meno le precedenti disposizioni



normative che impongono obblighi di rispetto del prezzo di riferimento (benchmark).

em. 8.58

Comma 10-bis. La disposizione, che esclude dai limiti di cui all'art. 9, comma 28, d.l. 78/2010 le assunzioni previste dai progetti speciali "cantieri comunali per l'occupazione" e "cantieri verdi" della Regione Sardegna, opera nell'ambito delle risorse assegnate per la realizzazione dei predetti cantieri dal bilancio regionale e pertanto non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 9

Em. 9.2

Comma 1. Si specifica che l'istituzione dell'elenco dei soggetti aggregatori, nell'ambito dell'Anagrafe unica delle stazioni appaltanti esistente presso l'A.V.C.P., avviene senza maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Em. 9.9

Comma 2. La disposizione specifica che il DPCM da emanare dovrà vedere l'intesa della Conferenza Unificata, poiché le innovazioni in materia di centralizzazione degli acquisti oggetto dell'articolo 9 riguardano anche le province e i comuni.

Trattandosi di una modifica di carattere procedurale, non comporta oneri a carico della finanza pubblica.

Comma 2, terzo periodo. La disposizione specifica che il DPCM per l'istituzione del Tavolo dei soggetti aggregatori da emanare dovrà vedere l'intesa della Conferenza Unificata, poiché le innovazioni in materia di centralizzazione degli acquisti oggetto dell'articolo 9 riguardano anche le province e i comuni.

Trattandosi di una modifica di carattere procedurale, non comporta oneri a carico della finanza pubblica.

Comma 2, ultimo periodo. Le disposizioni avendo carattere procedurale, non producono oneri né modifiche delle stime dei risparmi inerenti al provvedimento in oggetto.

Comma 3. Le disposizioni avendo carattere procedurale, non producono oneri né modifiche delle stime dei risparmi inerenti al provvedimento in oggetto.

Em. 9.15 (testo 2)

Comma 3 periodo aggiuntivo. Si rende meno rigido il sistema di acquisizione di beni e servizi consentendo alle amministrazioni di non ricorrere a Consip S.p.A. o al soggetto aggregatore di riferimento per gli acquisti di beni e servizi individuati dal d.P.C.M. di cui al comma 3 dell'art. 9, laddove esse siano in grado, per le medesime categorie merceologiche, di stipulare contratti autonomi, mediante gara, i cui prezzi siano inferiori a quelli emersi dalle gare Consip e dei soggetti aggregatori. Quindi la norma, incentivando il confronto concorrenziale nei mercati di riferimento, è suscettibile di determinare maggiori risparmi negli approvvigionamenti di beni e servizi da parte delle amministrazioni, che prudenzialmente non vengono quantificati e saranno registrati a consuntivo.



Comma 4. Le disposizioni hanno carattere ordinamentale, in particolare si precisa che il ricorso agli strumenti elettronici di acquisto avviene solo per acquisti di beni e servizi (con esclusione, quindi, dei lavori) e prevede, quale deterrente al mancato rispetto agli obblighi di centralizzazione degli acquisti, il diniego del Codice identificativo di gara (CIG) da parte dell'AVCP ai Comuni capoluogo di Provincia inadempienti. Non sussistono, pertanto, nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Em. 9.34

Comma 4-bis. La disposizione modifica il Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, esplicitando che tra i criteri secondo cui determinare l'offerta più vantaggiosa, la sicurezza di approvvigionamento include anche l'origine produttiva.

Trattandosi di una modifica di carattere ordinamentale, non comporta oneri a carico della finanza pubblica.

Em. 9.2000+sub.

Comma 8-bis. Con la presente proposta normativa si prevede che il Ministero dell'economia e delle finanze si avvalga di Consip S.p.A., nella sua qualità di centrale di committenza, sulla base di convenzione per la disciplina dei relativi rapporti, per lo svolgimento di procedure di gara cui possano ricorrere le Autorità di gestione, certificazione e di Audit istituite presso le singole amministrazioni titolari di programmi di sviluppo cofinanziati con fondi dell'Unione Europea.

La norma persegue la finalità di semplificare ed efficientare lo svolgimento delle funzioni connesse all'attuazione dei programmi di sviluppo, nell'ambito delle competenze e dell'attività di coordinamento nazionale delle autorità di audit svolta dal Ministero dell'economia e delle finanze e, in particolare, dal Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato – Ispettorato Generale per i Rapporti finanziari con Unione Europea, nonché nell'ambito delle procedure di assistenza tecnica delle Autorità di gestione e certificazione dei programmi europei attraverso lo svolgimento, da parte di Consip, di procedure di gara cui le autorità sopra menzionate possono ricorrere per l'acquisizione di beni e servizi specialistici di supporto all'esercizio delle proprie funzioni, strumentali all'attuazione dei detti programmi.

Con tale previsione si persegue l'obiettivo di una maggiore razionalizzazione e semplificazione dei processi di acquisto delle predette amministrazioni in termini di possibile riduzione dei tempi e dei costi delle procedure, diminuzione del contenzioso, nonché conseguimento di economie di scala, venendo anche incontro alle richieste della Commissione europea in merito alla trasparenza e correttezza delle procedure di appalto pubblico attivate per l'attuazione dei programmi UE.

em. 9.1000

Comma 9 e modifiche al comma 2, lettera a) e comma 9 lettera a) dell'articolo 47. Provvedono a coordinare la disciplina sulla riduzione delle spese per acquisti di beni e servizi per province, città metropolitane e comuni, di cui all'art. 47, con quella introdotta dall'art. 9 ai commi 1 e 2, precisando il novero dei soggetti aggregatori cui i predetti enti possono fare riferimento.



Articolo 10

em. 10.1000

Commi 1 e 4. La modifica di cui alla lettera a) risponde soltanto ad esigenze di precisione terminologica rispetto ai compiti dell'AVCP.

La modifica di cui alla lettera b) è funzionale a chiarire che l'Osservatorio a cui le Amministrazioni aggiudicatrici devono trasmettere le informazioni è l'Osservatorio centrale dell'AVCP e non gli Osservatori regionali.

Alle modifiche proposte non si ascrivono effetti finanziari in quanto di carattere ordinamentale.

Articolo 11

Em. 11.1000

Comma 3. La disposizione sopprime il comma 3 dell'articolo 11 che prevede la possibilità, per gli utilizzatori dei servizi telematici messi a disposizione dagli intermediari della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle entrate, di inviare la delega di versamento anche di soggetti terzi. Tale disposizione non determina effetti negativi per la finanza pubblica.

Articolo 11-bis

Em. 11.0.3 (testo 2)

La disposizione introduce l'Art. 11-bis in materia di rateazione, che consente ai contribuenti decaduti dal beneficio della rateazione previsto dall'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, di richiedere, a talune condizioni, la concessione di un nuovo piano di rateazione, fino a un massimo di settantadue rate mensili. **La disposizione non determina effetti per la finanza pubblica.**

Articolo 12-bis

Em. 12.0.2 (testo 3)

La disposizione di cui comma 1 non determina effetti per la finanza pubblica, in quanto lo spostamento al 15 settembre di ciascun anno del termine per il versamento dei canoni demaniali marittimi ex art. 03, c. 1, lett. b), del D.L. 400/1993, dovuti a partire dal 2014, al comporta che, comunque, le relative somme saranno acquisite entro l'anno di competenza. Del pari, non determina effetti la disposizione di cui al comma 1-bis, recante il differimento del termine per il riordino della materia dei canoni demaniali marittimi, in quanto la stessa ha carattere procedurale.



Articolo 13

Em. 13.1000

Comma 1. La proposta emendativa è finalizzata a prevenire dubbi interpretativi riguardanti la conferma della validità delle disposizioni legislative, regolamentari e statutarie già vigenti alla data di entrata in vigore del decreto-legge, in applicazione delle quali sono stati stabiliti limiti retributivi comunque inferiori a quello previsto dal presente articolo. Pertanto, l'emendamento assicura la continuità con le precedenti misure adottate in materia di contenimento delle spese di personale nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, non pregiudicando il raggiungimento dei risparmi derivanti dalla riduzione del limite retributivo massimo prevista dal primo periodo del comma 1.

Em. 13.14

Comma 5-bis. La disposizione specifica gli obblighi di pubblicità e trasparenza già previsti dal decreto legislativo n. 33/2013 e, pertanto, non determina nuovi adempimenti in capo alle amministrazioni.

Articolo 14

Em. 14.2000

Comma 4. La disposizione consente alle amministrazioni una maggiore flessibilità nella rinegoziazione, che diviene facoltativa, degli incarichi di consulenza e dei contratti di collaborazione coordinata e continuativa in corso di esecuzione, fermo restando l'obbligo di rispettare i limiti di spesa di cui ai commi 1 e 2 del medesimo articolo 9 e il conseguimento dei relativi risparmi, che contribuiscono alla riduzione delle spese per acquisti di beni e servizi ai sensi degli artt. 8 e 47 del presente decreto-legge.

Em. 14.1000

Comma 4-bis. La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto è intesa a chiarire che la deroga ai limiti quantitativi di cui all'art. 1, comma 1, del D.Lgs n. 368/2001, come modificato dal Decreto Legge 20 marzo 2013 n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 maggio 2014, n. 78, riguarda anche la proroga dei contratti a tempo determinato in essere.

Si tratta di contratti su progetti di ricerca che, gravando su fondi comunitari di cui all'art. 118, comma 14, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, ai sensi dell'art. 1, comma 188, della Legge n. 266 del 2005, possono essere stipulati, a legislazione vigente, in deroga ai limiti di cui al comma 187 del predetto articolo 1.

Em. 14.3000

Comma 4-ter. La disposizione estende a Regioni e Province autonome e a tutti gli enti locali la facoltà di porre in essere misure alternative di riduzione della spesa corrente, garantendo comunque risparmi di pari importo a quelli attualmente quantificati per le misure di razionalizzazione degli incarichi di consulenza, studio e ricerca, e dei contratti di collaborazione continuata e collaborativa. Per le Regioni e province autonome, tale facoltà è già prevista all'art. 8 comma 10 e per quanto attiene agli enti locali, all'art. 47 commi 5 e 12. Tale modifica non pregiudica i risparmi derivanti



dalla razionalizzazione richiesta dalla norma che comunque deve essere assicurata e non comporta oneri aggiuntivi.

Articolo 15

Em. 15.6

Comma 1 - La disposizione comporta un'integrazione al 2 capoverso del comma 1 dell'articolo 15 aggiungendo, alle esclusioni dai limiti per l'utilizzo delle autovetture per i servizi di vigilanza e intervento sulla rete stradale gestita da ANAS S.p.a., anche quelli effettuati sulla rete delle strade provinciali e comunali. La disposizione non determina significativi effetti per la finanza pubblica.

Em. 15.11

Comma 2. La disposizione comporta un automatismo nell'applicazione del limite all'utilizzo delle autovetture di cui all'articolo 15 comma 2, nel caso in cui decorsi 30 giorni dalla conversione in legge del presente decreto, non risulti adottato il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri con il quale deve essere indicato il numero massimo per le auto di servizio, di cui può disporre ciascuna amministrazione centrale dello Stato. **La disposizione è posta a salvaguardia del conseguimento dei risparmi per la finanza pubblica derivanti dall'applicazione dell'articolo 15.**

Em. 15.12 (testo 2)

Comma 2-bis. L'emendamento prevede che la Regione Lombardia possa derogare per ciascuno degli anni 2014 e 2015 ai limiti di spesa stabiliti dal comma 8, dell'articolo 6 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 in materia di comunicazione e promozione per le sole voci inerenti al grande evento EXPO 2015.

La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica in quanto è previsto che la Regione adotti misure di contenimento alternative della spesa corrente in modo da poter garantire ugualmente i complessivi obiettivi di riduzione dei costi.

Articolo 16

Em. 16.1000

Comma 6-bis. L'emendamento, riassegnando esclusivamente il 70% dei contributi aggiuntivi derivanti dalla centralizzazione rispetto a quelli già previsti a legislazione vigente (3 milioni di euro per gli anni 2014-2016), non comporta allo Stato oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, ma, al contrario, grazie al meccanismo di autofinanziamento previsto, ne prefigura un potenziale beneficio.

La centralizzazione di tutte le tipologie di prestazioni di cui al comma 4), articolo 43 della Legge n. 449 del 27 dicembre 1997 erogabili attraverso i servizi stipendiali del Ministero dell'Economia e delle Finanze determinerebbe un notevole allargamento della "base" potenzialmente aggredibile dei servizi su cui riconoscere oneri a rimborso.

In tal senso sarebbe possibile prevedere la richiesta del versamento di un contributo sia per:

- Ritenute sullo stipendio già oggi effettuate rientranti nella disciplina di cui al comma 4) dell'art. 43 L. 449/97, ma per le quali non si richiede un rimborso



- altre tipologie di ritenute oggi non effettuate
- altre tipologie di prestazioni ulteriori rispetto alle ritenute.

Per la quantificazione effettiva dei contributi da applicare ai servizi così come definiti resta fermo quanto previsto dal Decreto Ministeriale n. 123 del 30 luglio 2013 che, all'art. 1 comma 2, recita: *“L'ammontare del contributo è stabilito da convenzioni ovvero da apposite determinazioni e deve tener conto dei costi sostenuti in riferimento ad ogni tipo di prestazione effettuata”*.

Em. 16.0.1 (testo 2) Articolo 16-bis

A) Commi 1-2: Modifica del regime dell'assegno di rappresentanza

1) E' da più parti percepita la necessità di riformare il trattamento economico del personale dello Stato in servizio all'estero, in modo da contemperare le esigenze di risparmio con quelle di un'adeguata copertura dei costi e del disagio sopportati dai dipendenti trasferiti all'estero. La necessità di un intervento globale è posta in termini di particolare urgenza, anche in considerazione della riforma del sistema previdenziale: il passaggio al sistema contributivo rende non più sostenibile la sostanziale decurtazione della base contributiva subita dai dipendenti in servizio all'estero, che non percepiscono una parte sostanziale della retribuzione dovuta quando prestano servizio sul territorio metropolitano (art. 170, comma 1, del DPR n. 18/1967).

2) Il Ministero degli affari esteri ha già intrapreso un percorso di riforma. L'art. 9-bis, DL n.101/2013 ha introdotto un nuovo regime di copertura delle spese sostenute dai dipendenti trasferiti all'estero in conseguenza del trasloco dei loro effetti personali: da un rimborso a piè di lista si è passati ad un rimborso forfettario semplificato nelle procedure e meno oneroso per l'Erario (già dal 2014 l'economia, già scontata nella legge di bilancio 2014, è stata pari a oltre 3 milioni di euro).

3) Con il presente emendamento si propone un ulteriore passo nel percorso già intrapreso, scorporando totalmente l'assegno di rappresentanza dall'indennità di servizio all'estero. Mediante una modifica del DPR n. 18/1967 le risorse necessarie all'attività istituzionale di promozione del Paese all'estero sono trasferite dal capitolo ISE al capitolo delle spese di funzionamento delle sedi. Conseguentemente si costituirà una voce di bilancio delle sedi all'estero denominata “Attività per la promozione dell'Italia”, soggetta al regime giuridico (ivi incluso quello relativo alla rendicontazione) di tutte le altre spese degli uffici all'estero.

4) La dotazione iniziale del nuovo fondo per spese relative alle “attività per la promozione dell'Italia” è stata determinata a partire dalla spesa effettivamente sostenuta nell'anno 2013 per il complesso degli assegni di rappresentanza di cui all'art. 171-bis del DPR 18/67, pari a 16.538.302.

5) La dotazione tiene inoltre conto dei risparmi relativi alle indennità di rappresentanza ex art. 171bis per gli anni 2013 e 2014, derivanti dal processo di riorganizzazione della rete estera della Farnesina (in relazione al programmato calendario operativo delle chiusure), determinati secondo l'allegata tabella. Si osserva tuttavia che tali risparmi sono già scontati nei risparmi dell'indennità di servizio all'estero complessivi derivanti dal processo di ristrutturazione della rete per il 2014 e per il 2015, già comunicati



dal Ministero degli affari esteri nel quadro dell'esercizio di riduzione degli assetti organizzativi determinato dal DL n. 95/2012 e già scontati dallo stanziamento a legislazione vigente ad opera dell'articolo 1, comma 479 della legge di stabilità 2014.

6) A titolo prudenziale non sono stati scontati risparmi dall'abrogazione del primo comma dell'articolo 185 del dPR n. 18/1967 (indennità di rappresentanza attribuita ai reggenti delle rappresentanze diplomatiche).

ANNO 2013		POSTI SOPPRESSI PERCETTORI RAPPRESENTANZA	n.	2013	2014
Consolato Tolosa	30/11/2013	Console I classe	1	1.158,93	12.748,24
Consolato Tolosa	30/11/2013	Commissario Aggiunto	1	488,55	5.374,02
Consolato Spalato	30/11/2013	Capo di Consolato	1	1.119,64	12.316,03
Consolato Alessandria	30/11/2013	Capo di Consolato	1	966,42	10.630,58
Consolato Scutari	30/11/2013	Capo di Consolato	1	903,64	9.940,05
Consolato Scutari	30/11/2013	Commissario Aggiunto	1	482,74	5.310,11
Vice Consolato Mons	30/11/2013	Capo di Vice Consolato	1	768,94	8.458,39
Agenzia Consolare Sion	30/11/2013	Agente Consolare	1	708,06	7.788,65
Agenzia Consolare Neuchatel	30/11/2013	Agente Consolare	1	708,06	7.788,65
Agenzia Consolare Wettingen	30/11/2013	Agente Consolare	1	708,06	7.788,65
ANNO 2014					
Consolato Generale Timisoara	07/01/2014	Console Generale	1		20.155,91
Consolato Generale Timisoara	07/01/2014	Console presso CG	1		8.799,32
Consolato Generale Timisoara	07/01/2014	Commissario Aggiunto	1		6.718,61
Consolato Newark	28/02/2014	Capo di Consolato	1		12.669,42
Consolato Generale Amsterdam	30/06/2014	Console Generale	1		9.780,10
Ambasciata Tegucigalpa	31/12/2014	Capo Rappr.	1		
Rappresentanza Unesco (Accorpamento con Rapp. OCSE)	30/09/2014	Capo Rappr.	1		10.370,64
Ambasciata Santo Domingo	31/12/2014	Capo Rappr.	1		
Consolato Generale Tripoli (Trasformazione in Cancelleria Consolare)	30/04/2014	Console Generale	1		12.881,29
Consolato Generale Bassora	31/07/2014	Console Generale	1		9.533,44
Consolato San Gallo	31/07/2014	Capo di Consolato	1		5.874,22



Consolato Montevideo (Trasformazione in Cancelleria Consolare)	30/09/2014	Capo di Consolato	1	3.262,69
Istituto di Cultura Lussemburj	31/12/2014	Direttore	1	
Istituto di Cultura Salonico	30/09/2014	Direttore	1	2.127,50
			TOTALI	
			PER ANNO	8.013,03 190.316,52

B) Commi 3-4: Riequilibrio tra personale locale e personale inviato da Roma alle sedi all'estero

1) La norma prevede un aumento del contingente di dipendenti a contratto a legge locale ex articolo 152 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 dalle attuali 2.532 unità a 2.600 unità nel 2015, 2.650 nel 2016, 2.700 a decorrere dal 2017.

2) Il costo unitario delle nuove assunzioni è stato quantificato a partire dal costo medio storico del personale a contratto a legge locale (dati dell'esercizio finanziario 2013), accertato in euro 32.000 pro capite (lordo amministrazione), come risulta dalla seguente tabella (rispetto alla media aritmetica di euro 31.876 accertata al 31 dicembre 2013, si è applicato prudenzialmente un arrotondamento per eccesso a euro 32.000, per tenere conto di possibili aumenti stipendiali o di oneri sociali derivanti da norme locali intervenute nel corso del 2014):

Costo medio storico del dipendente a contratto a legge locale (anno 2013)	
Voce	Valore
Retribuzioni (comprehensive di trattamento di famiglia)	43.440.000
Oneri a carico del dipendente	2.220.000
Oneri a carico dell'amministrazione	5.310.000
TOTALE RETRIBUZIONI E ONERI SOCIALI	50.970.000
Ulteriori oneri, liquidazioni, variazione contributi sociali (+3% rispetto al totale)	1.529.100
SPESA TOTALE (LORDO AMMINISTRAZIONE COMPLESSIVO)	52.499.100
Dipendenti a legge locale al 31 dicembre 2013	1.647
COSTO MEDIO UNITARIO TOTALE	31.876

3) A tale importo unitario di circa 32.000 euro per il 2015 è stato applicato per ogni anno un tasso medio di aumento del 2% (coerente con la serie storica dei dati accertati negli scorsi anni). Il costo unitario (lordo Amministrazione) di un impiegato a contratto è valutato in 32.640 euro per il 2016 e, a regime, in euro 36.048 (derivante dall'applicazione sul decennio 2014-2023 dell'aumento annuale del 2%). Il costo complessivo dell'aumento del contingente di impiegati a contratto a legge locale può essere valutato come da tabella di seguito riportata:



Anno	Unità aggiuntive di personale locale a contratto	costo unitario personale locale a contratto	Costo complessivo delle nuove assunzioni di personale locale a	Riduzione finanziamento per indennità estere personale di ruolo
2015	68	32.000	2.176.000	2.176.000
2016	118	32.640	3.851.520	3.851.520
dal 2017	168	36.048	6.056.064	6.056.064

4) La riduzione del finanziamento per il trattamento complessivo all'estero del personale di ruolo, che costituisce la copertura finanziaria della norma in esame, comporterà la soppressione di posti per detto personale di ruolo. Si ipotizza una soppressione di posti funzione, che rientrano nello stanziamento previsto a legislazione vigente, relativi alla seconda area funzionale (in quanto il personale a contratto svolge mansioni riconducibili a quelle svolte nel territorio metropolitano dal personale della seconda area). Il costo medio lordo di un dipendente della seconda area funzionale(ex area B) sulla rete estera nel primo semestre del 2014 è stato di 7.383 mensili, ossia 88.596 annui. Di seguito il quadro dei posti che dovranno essere conseguentemente soppressi.

anno	Riduzione finanziamento per indennità estere personale di ruolo	costo unitario trattamento estero di un dipendente di ruolo della seconda area	posti da sopprimere (totale cumulativo)	posti da sopprimere in ciascun anno
2015	2.176.000	88.596	25	25
2016	3.851.520	88.596	68	43
dal 2017	6.056.064	88.596	136	68

Articolo 17

17.1000 (testo 2) da integrare con +sub

Comma 2. La disposizione recata dal **comma 1** prevede, per l'anno 2014, che gli importi corrispondenti alle riduzioni di spesa che, anche con riferimento alle spese di natura amministrativa e per il personale, saranno autonomamente deliberate entro il 30 giugno 2014, comunque nella misura complessiva non inferiore a **50 milioni** di euro, con le modalità previste dai rispettivi ordinamenti dalla Presidenza della Repubblica, dal Senato della Repubblica, dalla Camera dei deputati e dalla Corte Costituzionale, siano versati all'entrata del bilancio dello Stato. La norma determinerà una corrispondente variazione in aumento di entrata con analoghi effetti positivi sui saldi di finanza pubblica. **Detto importo è stato quantificato sulla base delle analisi svolte dal commissario straordinario per la revisione della spesa, in relazione al confronto avuto con le amministrazioni degli Organi costituzionali.**



Il successivo **comma 2**, prevede un effetto riduttivo di **5,305 milioni** di euro, per l'anno 2014, degli stanziamenti iscritti in bilancio per le spese di funzionamento della Corte dei Conti, del Consiglio di Stato e Tribunali Amministrativi Regionali, del Consiglio superiore della Magistratura e del Consiglio di Giustizia amministrativa della Sicilia.

Gli effetti recati dall'articolo sono stati calcolati sulla base delle risorse iscritte, per l'anno 2014, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, tenendo conto delle sole spese di funzionamento degli organi costituzionali e di rilevanza costituzionale.

Di seguito tabella riepilogativa delle riduzioni suddivise per organo:

Capitolo Bilancio MEF	Organo	Stanziamen- to 2014	Riduzione 2014 (in euro)
2160	Funzionamento Corte dei conti	43.994.000	3.145.000
2170	Funzionamento Consiglio di Stato e TAR	23.952.000	1.713.000
2195	Funzionamento CSM	6.000.000	428.000
2182	Funzionamento Consiglio Giustizia amministrativa Sicilia	264.000	19.000
	Totale	76.934.000	5.305.000

Il seguente **comma 3** prevede che le somme versate dal Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, dell'anno 2014, a titolo volontario e relative all'avanzo di gestione dell'anno 2012 per l'importo di euro 4.532.000, restano acquisite all'entrata del bilancio dello Stato. Inoltre che, per il medesimo anno, il CNEL provvede entro il 15 giugno 2014 a versare all'entrata del bilancio dello Stato ulteriori risorse finanziarie pari a 18.249.842 di euro anche al fine di conseguire, per l'importo di 195.000 euro, risparmi sulla gestione corrente. **Ne conseguono corrispondenti effetti positivi sul saldo netto da finanziare.**

Articolo 19

em. 19.1000

Comma 01. La proposta emendativa prevede modifiche alla legge 7 aprile 2014, n. 56, recante disposizioni sulle città metropolitane, le province, le unioni e fusioni di comuni, finalizzate a risolvere alcune problematiche interpretative ed applicative e, in particolare, a rendere operative le disposizioni in questione.



Nello specifico, con l'intervento di cui alla lettera a) si prevede la soppressione del comma 13 della citata legge relativo alla Conferenza statutaria, in quanto inizialmente legata all'ipotesi di consentire ai comuni di esercitare la facoltà di scelta di far parte o meno della città metropolitana, ipotesi poi soppressa al Senato. Tale soppressione comporta un risparmio di spesa.

Le lettere b) e c) integrano i commi 14 e 24, secondo i quali gli incarichi di presidente della provincia, di consigliere, di componente dell'assemblea dei sindaci, come pure quelli di sindaco metropolitano, di consigliere metropolitano e di componente della conferenza metropolitana sono esercitati a titolo gratuito, chiariscono che restano a carico dei rispettivi enti gli oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi.

La lettera d) introduce alcune modifiche al comma 136 della legge 56/2014, in base al quale l'aumento degli amministratori di cui al comma 135 – per i piccoli comuni con meno di 3.000 e 10.000 abitanti – avviene previa rideterminazione degli oneri connessi allo status di amministratore locale, al fine di assicurare l'invarianza della relativa spesa, previa attestazione del collegio dei revisori dei conti. L'emendamento interviene sulla qualificazione di tale tipologia di spesa, specificando che, ai fini della verifica della prescritta invarianza della spesa connessa allo status di amministratore, non rilevano talune specifiche voci, riferite ai permessi retribuiti e agli oneri previdenziali, assistenziali e assicurativi.

La disposizione opera in un contesto normativo di sottoposizione degli enti al rispetto del patto di stabilità (che non viene derogato) o, per i non soggetti al patto, di analoghi strumenti di contenimento della spesa; quindi, la stessa non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica ma una mera ricomposizione (da attuare con apposite variazioni compensative) tra le voci di spesa dei bilanci delle amministrazioni locali interessate.

em. 19.2000

Comma 1-bis

Lettere a) e b). L'emendamento introduce, ai novellati commi 1 e 3 dell'art. 235 del decreto legislativo n. 267/2000, alcune modifiche di carattere ordinamentale in materia di revisori dei conti degli enti locali, relativamente alla durata dell'incarico (che non può essere svolto più di due volte presso lo stesso ente locale) nonché ai termini e alle modalità delle loro dimissioni. Pertanto, le disposizioni non determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Lettera c). Si prevede un tetto massimo ai rimborsi spese dovuti ai revisori residenti fuori dal comune dove l'ente ha sede, che non possono superare il 50% del compenso annuo attribuito agli stessi al netto degli oneri fiscali e contributivi. La disposizione è dunque volta a contenere gli oneri a carico degli enti locali a titolo di rimborsi spese.

Articolo 19-bis

Em. 19.0.1 (testo 2)

L'emendamento proposto è volto a modificare la legge 6 novembre 1989, n. 368 relativa all'istituzione del Consiglio generale degli italiani all'estero. Le modifiche proposte sono finalizzate a garantire una riduzione delle spese relative al funzionamento del CGIE, nel rispetto della natura rappresentativa dell'organo.



1) La disposizione in esame prevede la riduzione da due a una delle Assemblee plenarie ordinarie. Sulla base del costo sostenuto per l'ultima Assemblea plenaria del novembre 2013, il costo di una riunione è stato pari a euro 309.051,14. Si può stimare in tale ammontare il risparmio derivante dalla soppressione di una delle due sedute annuali plenarie.

2) Si prevede inoltre la riduzione a 63 del numero dei componenti del Consiglio. Diminuiranno conseguentemente i costi per la tenuta delle Assemblee plenarie, nella componente dipendente dal numero dei componenti. Per l'ultima riunione plenaria del Consiglio, su una spesa totale di 309.051,14 euro, 45.535,78 euro sono attribuibili a costi fissi. I costi dipendenti dal numero di partecipanti (rimborso viaggi, diarie e compensi a forfait) sono pertanto stati 263.515,36 euro. Considerato che i partecipanti effettivi sono stati 82, il costo medio per partecipante è stato pari a 3.213,60 euro. Per i 63 membri di cui si comporrà il Consiglio a seguito della modifica normativa, il costo complessivo di un'Assemblea Plenaria sarà pari a 247.992,58 euro, di cui 45.535,78 di costi fissi (ipotizzati prudenzialmente come invariati) e 202.456,8 di costi dipendenti dalla partecipazione dei singoli (3.213,60 di costo unitario storicamente accertato x 63 membri del Consiglio). Il risparmio derivante dalla riduzione del numero di componenti dell'organo rispetto al costo storicamente sostenuto è valutabile prudenzialmente in euro 61.058,56 (309.051,14 – 247.992,58).

3) La riduzione del numero dei componenti elettivi del CGIE avrebbe un impatto anche sui costi delle riunioni delle commissioni per le aree continentali. L'ultima riunione delle tre commissioni continentali nel 2013 ha comportato una spesa di euro 119.112,30. Al netto di 11.848,30 euro di costi fissi indipendenti dal numero di partecipanti, i 107.264 euro riferiti a rimborso viaggi, diarie e compensi a forfait, suddivisi sugli attuali 64 membri, hanno comportato un costo medio per partecipante di 1.676 euro. A seguito della riduzione del numero dei membri elettivi del CGIE, per le due riunioni annuali nelle rispettive aree continentali previste dall'articolo 8-bis, comma 1, lettera c) della legge n. 368/1989, i relativi costi ammonterebbero a 155.984,30 euro (11.848,30+1676x43x2), contro un'ipotesi al regime attuale di (11.848,30+1676x64x2=) 238.224,60. Il risparmio per tale voce sarebbe di euro 82.240,30 (238.224,60-155.984,30).

4) Si propone, inoltre, di ridurre il numero dei membri del Comitato di Presidenza dagli attuali 16 (escluso il Presidente, che è il Ministro degli affari esteri) a 9. L'ultimo Comitato di Presidenza del novembre 2013 (cui hanno partecipato tutti gli aventi diritto) ha comportato una spesa di euro 56.558,28, di cui 3.382,10 di costi fissi e 53.176,18 riferiti a rimborso viaggi, diarie e compensi a forfait, con un costo medio per partecipante di 3.323,51 euro. A seguito della riduzione del numero dei membri del Comitato di Presidenza, i relativi costi per le 6 sedute annuali ammonterebbero a (3.382,10+3323,51x9x6=) 199.762,14 euro, contro un'ipotesi al regime attuale di (3.382,10+3323,51x16x6=) 322.439,06. Il risparmio teorico per tale voce sarebbe di 122.676,92 euro (322.439,06-199.762,14). Negli anni scorsi (ivi incluso il 2013) si è tuttavia verificato che il Comitato di Presidenza si sia riunito per un numero di volte inferiore rispetto alle sei volte annuali previste per legge. Considerato che, per ogni seduta il risparmio sarebbe pari a 20.446,15 (122.676,92 / 6), si ritiene quindi di considerare prudenzialmente un risparmio inferiore, pari a euro 61.338,45 (equivalente a tre sedute annuali).

5) E' infine prevista l'abolizione dell'indennità forfettaria ai rappresentanti di nomina governativa. Al netto del risparmio già scontato al punto 2) derivante dalla riduzione da 29 a 20 dei membri di nomina governativa, per i restanti 20 membri il minore onere per la finanza pubblica sarebbe pari a 15.700,55 euro, di cui:

- 3.098,74 euro per i due componenti del Comitato di presidenza di nomina governativa;
- 9.296,48 euro per i restanti 18 componenti di nomina governativa;



- 1.239,50 euro per la partecipazione alle sei sedute annuali dei Comitati di presidenza da parte dei due componenti di nomina governativa;
- 2.065,83 euro per la partecipazione alla seduta annuale dell'Assemblea ordinaria di tutti i 20 membri di nomina governativa.

Alla luce di quanto precede il risparmio complessivo è valutabile come segue:

1) Riduzione da 2 a 1 delle Assemblee plenarie ordinarie:	<u>euro 309.051,14</u>
2) Riduzione a 63 del numero dei componenti del Consiglio	<u>euro 61.058,56</u>
3) Riduzione costi delle commissioni continentali	<u>euro 82.240,30</u>
4) Riduzione del numero dei membri del Comitato di Presidenza	<u>euro 61.338,45</u>
5) Abolizione dei rimborsi forfettari per membri di nomina governativa	<u>euro 15.700,55</u>
TOTALE	<u>euro 529.389</u>

Il risparmio sarà effettivo dal successivo rinnovo del Consiglio, previsto per i primi mesi del 2015 (in base al combinato disposto dell'articolo 1, commi 1-2, del DL n. 67/2012 e dell'articolo 5, comma 1, della legge n. 368/1989).

Articolo 20-bis

Em. 20.0.1 (testo 2)

La norma, modificando il comma 29 dell'art. 3 della legge n. 244 del 2007, esclude dall'obbligo di cessione delle partecipazioni vietate ai sensi del comma 27 del medesimo art. 3 le aziende termali trasferite a titolo gratuito alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano nel cui territorio sono ubicati gli stabilimenti termali ai sensi dell'art. 22 della legge n. 59 del 1997. La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Articolo 21

Em. 21.17-21.18-21.19-21.40 (testo 3)

Commi da 1 a 4-bis

Let. a), n. 1: con la presente modifica all'art. 17 della legge n. 112/2004 si prevede che, a garanzia del servizio pubblico radiotelevisivo, l'informazione pubblica a livello nazionale e quella regionale sia assicurata attraverso la presenza in ciascuna regione e provincia autonoma di redazioni e strutture della società concessionaria adeguate alle specifiche produzioni. Resta comunque ferma, ai sensi del comma 4 del medesimo articolo 21, la riduzione delle somme da riversare alla concessionaria del servizio pubblico radiotelevisioni nella misura di euro 150 milioni per l'anno 2014, alla quale dovrà farsi fronte con adeguati interventi di efficientamento da parte di Rai S.p.A..

Let. b) e c): si stabilisce che Rai S.p.A. possa procedere alla cessione sul mercato, secondo modalità trasparenti e non discriminatorie, di quote di Rai Way, garantendo la continuità del servizio erogato. La disposizione, che si inserisce nell'ambito dei processi di efficientamento, razionalizzazione e riassetto industriale della Rai, concorre alla realizzazione dell'obiettivo di risparmio di cui al comma 4 del medesimo art. 21.



Articolo 22

em. 22.1000

Commi 1 e 1-bis. In sede di RT originaria all'articolo 22 del decreto legge n. 66 del 2014 (riduzione di spese fiscali) era stato stimato un recupero di gettito di competenza di circa 45 milioni di euro l'anno, derivanti dall'intervento sui criteri che presidono alla determinazione del reddito imponibile derivante dalla produzione e cessione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali e fotovoltaiche nonché di carburanti prodotti da coltivazioni vegetali provenienti prevalentemente dal fondo effettuata dagli imprenditori agricoli. Nello specifico si stabilisce che detto reddito venga individuato applicando non già il criterio di determinazione del reddito agricolo (definito in via catastale) ma il coefficiente di redditività del 25 per cento all'ammontare dei corrispettivi delle operazioni soggette a registrazione agli effetti dell'IVA.

La normativa proposta limitatamente all'anno di imposta 2014 circoscrive l'ambito di applicazione di tale modifica alla sola produzione e cessione di energia elettrica da fonti fotovoltaiche oltre i 260.000 kWh anno (impianti di potenza superiore a 200 kW di potenza) e da fonti agroforestali oltre i 2.400.000 kWh anno (impianti di potenza superiore a 300 kW), determinando il reddito applicando all'ammontare dei corrispettivi delle operazioni soggette a registrazione agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, relativamente alla componente riconducibile alla valorizzazione dell'energia ceduta, con esclusione della quota incentivo, il coefficiente di redditività del 25 per cento.

Questo intervento è suscettibile di generare effetti negativi per l'Erario sotto forma minore recupero di gettito rispetto a quanto stimato in sede di RT originaria.

In base ai dati del Rapporto Statistico GSE 2012, risulta che, nell'ambito della produzione fotovoltaica, quella afferente ad impianti con potenza fino a 200 kW rappresenta una quota di circa il 37% sul totale dell'energia solare prodotta.

Con riferimento alle biomasse e biogas si desume (Fonte: Tabella Contatore Tariffa Onnicomprensiva) che la potenza definita secondo la Legge n. 244/2007, riferita agli impianti fino a 300kW, rappresenti il 5% del totale.

Inoltre, l'emendamento limiterebbe per il solo anno di imposta 2014 l'applicazione del coefficiente di redditività del 25% alla parte del fatturato eccedente gli incentivi. Si ipotizza che gli incentivi incidano per una quota del 25% sul fatturato.

Pertanto, l'importo attribuibile al fatturato, con riferimento alla porzione degli impianti esclusa dal presente emendamento, risulterebbe essere pari a circa 66 milioni di euro ($110 \times 37\% + 506,5 \times 5\%$); inoltre l'esclusione degli incentivi produrrebbe una riduzione del fatturato anche con riferimento alla produzione eccedente di biomasse con una riduzione di circa 120,3 milioni di euro ($506,5 \times (1-5\%) \times 25\%$).

Da cui risulterebbe un minor recupero di gettito IRES/IRPEF di competenza 2014 ad una aliquota marginale media - comprensiva di eventuali addizionali - del 30% in quanto trattasi di reddito di impresa, di circa 14 milioni di euro $[(66+120,3) \times (25\% - 0,7\%) \times 30\%]$.

Poiché la normativa proposta prevede che i contribuenti debbano ricalcolare l'acconto 2014 in sede di autotassazione come se già nel 2013 fosse stata in vigore la modifica normativa ("cd



“anticipo dell’acconto”), in termini di cassa – con un acconto del 75% II.DD - si stimano i seguenti effetti:

	2014	2015	2016
IRPEF/IRES	-10,5	-3,5	0,0

Milioni di euro

Conseguentemente all’articolo 16, comma 8, l’importo da versare da parte dell’ISA è incrementato di 8,5 milioni di euro.

Em. 22.24

La modifica al comma 2 non determina effetti sulla finanza pubblica, in quanto ha carattere procedurale.

Em. 22.27 (testo 2)

Comma 2. La norma non determina effetti sulla finanza pubblica, in quanto è prevista la compensazione del minor gettito derivante dal beneficio previsto a vantaggio dei terreni a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale, indicati nella norma stessa.

Articolo 22-bis

22.0.1 (testo 2)

La disposizione intende destinare 75 milioni di euro per l’anno 2015 e 100 milioni di euro per l’anno 2016 a favore delle micro e piccole imprese localizzate nelle zone franche urbane di cui all’articolo 37, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, come convertito dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 (territori delle quattro regioni dell’Obiettivo Convergenza), delle ulteriori zone franche individuate dalla delibera CIPE n. 14 dell’8 maggio 2009, ricadenti nelle regioni non comprese nell’obiettivo Convergenza e della Zona franca del Comune di Lampedusa, istituita dall’articolo 23, comma 45, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98.

La copertura dell’onere è garantita mediante riduzione delle risorse del Fondo sviluppo e coesione per 75 milioni di euro per l’anno 2015 e 100 milioni di euro per l’anno 2016 a valere sulle risorse della cosiddetta quota nazionale programmazione 2014-2020.

Articolo 23

Em. 23.1

Comma 1 e 1-bis. La disposizione reca misure di carattere ordinamentale, relative al programma di razionalizzazione delle aziende speciali, delle istituzioni e delle società, direttamente o indirettamente controllate dalle amministrazioni locali, predisposto dal Commissario straordinario di cui all’articolo 49-bis del decreto-legge n.69 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n.98 del 2013. Dalla disposizione non derivano pertanto nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.



Articolo 24

em. 24.1000

Comma 2. L'intervento normativo è finalizzato ad estendere ai presidi destinati al soccorso pubblico, e quindi anche a quelli in uso al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, la non applicabilità delle disposizioni che impongono la presentazione di un piano di razionalizzazione inteso a garantire l'utilizzo esclusivo, anche congiuntamente con altre Amministrazioni, di immobili pubblici.

L'introduzione di tale modifica rappresenta una necessità ineludibile per il Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, dal momento che i presidi territoriali del Corpo, per le funzioni e i compiti che allo stesso sono affidati, nonché per le caratteristiche del tutto particolari dei mezzi tecnici in uso e le specifiche esigenze operative del personale assegnato, non si prestano ad essere sottoposti agli stessi criteri adottati per gli edifici occupati da altri uffici pubblici né tantomeno, ad essere utilizzati in condivisione con questi ultimi.

La disposizione non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.

Em. 24.5 (testo 2)

Comma 2-bis e 2-ter. Le disposizioni non sono suscettibili di determinare effetti finanziari negativi a carico della finanza pubblica, in quanto recanti misure di carattere ordinamentale afferenti all'esercizio di una mera facoltà da parte delle amministrazioni e degli organi individuati.

Articolo 25

Em. 25.2 (testo 2)

Comma 2 e 2-bis. La proposta emendativa prevede che i codici Cig e Cup siano inseriti esplicitamente nei contratti tra la stazione appaltante e gli appaltatori nella clausola sulla tracciabilità prevista dall'art. 3 comma 8 della Legge 136/2010 e regola i casi in cui non è previsto il Cig nell'ambito della fattura elettronica con l'inserimento di apposita tabella.

Trattandosi di norma ordinamentale la stessa non crea effetti finanziari.

Articolo 26

Em. 26.1000

La disposizione introduce i commi 1-bis. (che posticipa l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 26 a partire dal 1° gennaio 2011) e 1-ter. (che fa salvi gli effetti derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, prodottisi fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame). Dalla norma non derivano effetti negativi sui saldi di finanza pubblica.



Articolo 27

em. 27.17 (testo 2)

Commi 1 e 2. La disposizione è volta a chiarire, alla lettera a), la tempistica prevista per le comunicazioni da parte delle amministrazioni pubbliche di cui ai commi 2 e 4, specificando che queste si avvieranno dal 1° luglio 2014 e che, per le fatture e richieste equivalenti di pagamento relative al primo semestre 2014, sarà prevista una modalità di comunicazione in forma aggregata

La lettera b) specifica che l'apposizione della data prevista di pagamento sulle certificazioni originariamente rilasciate senza indicazione della stessa dovrà avvenire tramite la piattaforma elettronica di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge n. 35 del 2013

Dalla proposta non derivano nuovi o maggiori oneri in quanto si limita a definire aspetti di natura procedimentale.

Articolo 30

Em. 30.1000

L'emendamento è volto a sopprimere l'articolo 30 concernente i debiti fuori bilancio inclusi nei piani di riequilibrio finanziario, in quanto analoga disposizione è prevista all'articolo 3, comma 2-bis del decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 maggio 2014, n. 68.

La disposizione non determina effetti sui saldi di finanza pubblica.

Articolo 31

Em. 31.2

Comma 1. L'emendamento non determina effetti sui saldi di finanza pubblica, in quanto volto ad estendere le anticipazioni di liquidità, nei limiti del plafond complessivo, anche agli enti partecipati dagli enti locali.

Articolo 37

Em. 37.1000 + Coordinamento

Comma 1, **lettera a)** estende il periodo entro il quale i soggetti creditori possono presentare istanza di certificazione per poter beneficiare della garanzia dello Stato sui crediti da essi vantati.

La disposizione ha carattere procedimentale e non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Comma 3, **lettera b)** è volta ad ampliare la categoria dei cessionari dei crediti già oggetto di ridefinizione, includendo i soggetti cui si applicano le disposizioni della legge 30 aprile 1999, n. 130 (tra le quali, le società di cartolarizzazione). La disposizione non ha effetti finanziari in quanto i soggetti aggiunti sono, ai fini dei saldi di finanza pubblica, equiparabili agli intermediari finanziari già inclusi nell'ambito di applicazione della norma vigente.

La medesima **lettera b)** dispone, che le eventuali ridefinizioni dei termini e delle condizioni di pagamento dei debiti ceduti non costituiscano nuovi debiti finanziari e non rientrino nei limiti di indebitamento fissati per le amministrazioni pubbliche. Tale previsione riprende quanto già previsto dall'ultimo periodo del vigente comma 3 e non ha effetti finanziari.



Comma 3, punto 2), posticipa il termine di adozione del decreto ministeriale diretto a definire le modalità attuative della disposizione e pertanto interviene su aspetti di carattere procedimentale, non determinando nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Comma 7. Include il comma 12-quinquies dell'art. 1, del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, nella lista di quelli soppressi: ciò in quanto l'introduzione del meccanismo di cessione del credito assistito da garanzia dello Stato di cui alla presente disposizione sostituisce per intero il meccanismo precedentemente disciplinato dal predetto decreto legge. Dalla disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica

Comma 7-bis, è volto a rendere maggiormente efficace il processo di smobilizzo dei crediti, prevedendo che la comunicazione dell'avvenuta cessione sulla piattaforma elettronica di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge n. 35 del 2013 sia equivalente alla notificazione di cui all'art. 117, comma 3, del decreto legislativo n. 163/2006 e che la data di comunicazione della cessione costituisca data certa. Si estende inoltre l'ambito di applicazione del presente comma ai soggetti contemplati dalla legge 30 aprile 1999, n. 130 (tra i quali, le società di cartolarizzazione), in modo da aumentare i canali di provvista delle banche e degli intermediari finanziari. Dalla disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il **comma 7-ter** prevede, per la stessa finalità di pronto smobilizzo dei crediti, che la verifica di cui all'art. 48-bis del DPR n. 602 del 1973 sia effettuata, nei confronti dei creditori originari, al momento della certificazione dei medesimi crediti tramite la piattaforma elettronica di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge n. 35 del 2013 e, nei confronti del cessionario, all'atto del pagamento, prevedendo che la verifica nei confronti del cedente non sia invece effettuata nella fase successiva alla certificazione del credito. La disposizione è neutra sotto il profilo finanziario

Il **comma 7-quater** abroga il comma 3 dell'articolo 8 e 2-bis dell'articolo 9 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, che prevedeva un provvedimento del Direttore generale del tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze, con il quale stabilire le modalità attraverso le quali la piattaforma elettronica istituita per le finalità di cui all'art. 120-quater, comma 3, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n.385 e delle relative disposizioni di attuazione, è utilizzata anche per la stipulazione degli atti di cessione e per la loro notificazione. Ciò in considerazione della circostanza che la procedura di cessione è gestita attraverso la piattaforma elettronica di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge n. 35 del 2013. Dalla disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica

Articolo 38

Em. 37.1000

Sopprime l'articolo 38, al quale non erano associati effetti finanziari. Da tale soppressione non discendono pertanto nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Articolo 38-bis

Em. 38.0.1-38.0.2 (testo 2) La disposizione introduce l'articolo 38-bis, prevedendo che gli atti di cessione dei crediti certi, liquidi ed esigibili maturati nei confronti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per somministrazioni,



forniture ed appalti e per obbligazioni relative a prestazioni professionali, alla data del 31 dicembre 2013, nonché le operazioni di ridefinizione dei relativi debiti richieste dalla pubblica amministrazione debitrice e garanzie connesse, siano esenti da imposte, tasse e diritti di qualsiasi tipo, fatta eccezione per l'imposta sul valore aggiunto.

La norma, pertanto, propone di estendere l'esenzione già prevista per le cessioni dei crediti maturati al 31 dicembre 2012 dall'art.8, co.1, del D.L. 35/2013 anche per il flusso 2013 di cessione dei crediti certi, liquidi ed esigibili maturati nei confronti delle PA.

In sede di RT al suddetto articolo 8 è stata stimata una perdita di gettito di 6,5 milioni di euro (5,9 mln di imposta di registro e 0,6 mln di imposta di bollo).

Pertanto, in assenza di dati certi circa l'entità di tale flusso di crediti e coerentemente alla logica sottesa alla relazione tecnica all'articolo 8 del D.L. 35/2013, si stima una perdita di gettito nell'ordine di 1 milione di euro per l'anno 2014, di cui 0,9 milioni di euro relativi all'imposta di registro e 0,1 milioni di euro relativi all'imposta di bollo.

All'onere si provvede mediante utilizzo delle somme versate entro il 15 maggio 2014 all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi dell'articolo 148, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 che, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, non sono state riassegnate ai pertinenti programmi e che sono acquisite, nel limite di 1 milione di euro, definitivamente al bilancio dello Stato.

Articolo 39

Em. 39.1000

Comma 1-bis. La disposizione è volta a garantire l'allineamento dell'ambito soggettivo della certificazione dei crediti verso le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 - che l'articolo 27, comma 2, del decreto-legge in esame ha esteso a tutte le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 - con quello della compensazione dei medesimi crediti con i debiti di natura tributaria e contributiva prevista dagli articoli 28-quater (compensazione con le somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo) e 28-quinquies (compensazione con somme dovute in base agli istituti definatori della pretesa tributaria e deflativi del contenzioso tributario) del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Tali istituti sono, a legislazione vigente, limitati ai crediti nei confronti dello Stato, degli enti pubblici nazionali, delle regioni, degli enti locali e degli enti del Servizio sanitario nazionale.

La disposizione ha natura ordinamentale e non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Articolo 41

em. 41.1000

Comma 1. L'emendamento è volto a garantire un maggiore coordinamento tra le norme che si riferiscono alla misurazione dei tempi medi di pagamento delle amministrazioni pubbliche, riconducendo l'adempimento alla disciplina più ampia sugli obblighi di trasparenza e onde evitare che gli indicatori prodotti da ciascun ente siano basati su criteri diversi e non confrontabili. A tal



fine viene specificato che l'indicatore di tempestività dei pagamenti richiesto ai fini dell'articolo 41 comma 1 sia lo stesso di cui agli adempimenti previsti all'articolo 33 del decreto legislativo 33 del 2013 e, pertanto, anche di quelli previsti ai fini dell'articolo 8 comma 1 dello stesso decreto 66 del 2014.

La disposizione non determina nuovi e maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto recano una mera specificazione degli obblighi già previsti.

Articolo 41-bis

Em. 41.0.1000

La proposta normativa non comporta oneri in quanto le risorse sono già disponibili nelle contabilità speciali. Si evidenzia, infine, che le eventuali risorse che rimarranno disponibili al termine dell'anno 2014 costituiranno economia di spesa e saranno versate sul Capitolo 3560 – Conto entrate eventuali diverse del Ministero dell'interno – dello Stato di Previsione dell'Entrata.

Articolo 43

Em. 43.1

Comma 1. La disposizione estende alle città metropolitane l'obbligo, attualmente previsto per i comuni, le province, le unioni di comuni e le comunità montane, di redigere apposite certificazioni sui principali dati del bilancio di previsione e del rendiconto della gestione ed a trasmetterli al Ministero dell'interno. L'emendamento non determina effetti sui saldi di finanza pubblica, in quanto volto a precisare che l'obbligo di certificazione dei conti consuntivi riguarda anche le città metropolitane.

Articolo 45

Em. 45.1000

Comma 5 e 7. La proposta emendativa, alla lettera a), è volta a chiarire che possono essere oggetto di riacquisto da parte delle regioni, a valere sul ricavato del mutuo concesso dal Ministero dell'Economia e delle Finanze ai sensi del comma 12, titoli obbligazionari in essere di valore nominale pari o superiore a 250 milioni di euro, anziché solo le operazioni di valore superiore a tale importo. Tale estensione non determina effetti finanziari in quanto non modifica le quantificazioni operate in sede di relazione tecnica al decreto-legge.

La modifica di cui alla lettera b) chiarisce che le richieste di ristrutturazione che le regioni devono presentare entro il 20 giugno 2014 al Ministero dell'Economia e delle Finanze riguardano sia la ristrutturazione dei mutui di cui al comma 1 che il riacquisto dei titoli di cui al comma 2. La norma è di carattere ordinamentale e non determina effetti finanziari.



Articolo 45-bis

Em. 45.0.1 (testo 2)

La disposizione interviene, al comma 1, sull'articolo 1, commi 332 e 333, della legge 27 dicembre 2013, n.147, relativo alle anticipazioni di liquidità alla società EUR SpA, concesse a valere sulla dotazione per l'anno 2014 della «Sezione per assicurare la liquidità alle regioni e alle province autonome per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili diversi da quelli finanziari e sanitari» di cui all'articolo 1, comma 10, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64.

La disposizione non interviene né sull'importo dell'anticipazione, nel limite massimo di 100 milioni, né sulle modalità di rimborso della stessa, indicate alla lettera b) del comma 333, ma su questioni procedurali. Non si determinano pertanto nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il comma 2 modifica l'articolo 6, comma 6, della legge 12 novembre 2011, n. 183. Tale disposizione prevede che, relativamente alle società partecipate dal Ministero dell'economia e delle finanze, le eventuali maggiori entrate rispetto alle previsioni, derivanti dalla distribuzione di utili d'esercizio o di riserve sotto forma di dividendi o la attribuzione di risorse per riduzioni di capitale, possono essere utilizzate, nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica e secondo criteri e limiti stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, per aumenti di capitale di società partecipate, anche indirettamente, dal medesimo Ministero, ovvero per la sottoscrizione di capitale di società di nuova costituzione. La modifica disposta consiste nella eliminazione del limite di 5 milioni di euro per l'importo annuo delle predette operazioni. Considerato che la norma vigente prevede la neutralità delle operazioni medesime rispetto agli obiettivi di finanza pubblica, dalla disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica

Articolo 47

Em. 47.8

Modifiche al comma 2. L'emendamento non determina effetti sui saldi di finanza, in quanto, eliminando il meccanismo di premialità basato sui tempi medi di pagamento, incide sui criteri di riparto delle riduzioni e non sull'ammontare delle medesime.

Em. 47.7

Modifiche al comma 2. L'emendamento non determina effetti sui saldi di finanza pubblica, in quanto si limita ad escludere alcuni codici SIOPE dalla Tabella A per la determinazione della spesa media di riferimento per beni e servizi, che esplica effetti esclusivamente sul riparto delle riduzioni e non anche sull'importo complessivo delle stesse.

Em. 47.14 (testo 2)

Comma 3. L'emendamento non determina effetti sui saldi di finanza pubblica, in quanto si limita ad escludere alcuni codici SIOPE dalla Tabella A per la determinazione della spesa media di



riferimento per beni e servizi, che esplica effetti esclusivamente sul riparto delle riduzioni e non anche sull'importo complessivo delle stesse.

Articolo 48

Em. 48.5 (testo 2)

Comma 1. Le modifiche in esame non determinano effetti finanziari, in quanto di carattere ordinamentale

Articolo 50

Em. 50.2000

Commi 9-bis e 9-ter. La disposizione di cui al comma 1, non comporta oneri in quanto l'importo complessivo di 60 milioni di euro trova copertura sugli stanziamenti del capitolo 1365 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno.

La disposizione di cui al comma 2, permette di attribuire al capitolo 1316 risorse pari ad euro 139.020.264 che, unitamente all'attuale disponibilità di euro 13.593.832, permette la corresponsione di contributi per un complesso di euro 152.614.096. Non comporta oneri in quanto si sostanzia nell'autorizzazione ad una variazione di bilancio tra capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno.

em. 50.1000

Comma 12-bis. Con la norma proposta vengono modificati i criteri di riparto delle risorse stanziato nel Fondo di compensazione per neutralizzare gli effetti della quota di cofinanziamento nazionale delle spese sostenute nell'ambito dei programmi finanziati dai Fondi Europei in termini di fabbisogno e indebitamento netto del bilancio dello Stato, istituito dall'articolo 3, comma 2, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

L'obiettivo perseguito è quello di rendere più flessibile l'allocazione delle risorse del Fondo, legandole al grado di utilizzo delle risorse da parte delle Regioni ed alle effettive esigenze di accelerazione della spesa nell'ambito dei diversi programmi interessati. In tale ottica, la norma fa riferimento, in sede di ripartizione di tali risorse, allo "stato di attuazione degli interventi e degli esiti del monitoraggio sull'utilizzo del fondo medesimo da parte delle Regioni", innovando la formulazione vigente che fa riferimento alle originarie chiavi di riparto dei Fondi Strutturali 2007/13, fondate su parametri precostituiti che non tengono in considerazione lo stato di avanzamento della spesa nei programmi.

La norma ha valenza esclusivamente procedurale ed è riferita alle risorse del Fondo di Compensazione già quantificate e coperte nell'ambito dell'iter di adozione del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, pertanto non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.



La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 190, ha avuto esito

POSITIVO NEGATIVO
 CON CONDIZIONI

E 5 600. 2014

Il Ragioniere Generale dello Stato

(*) Si verifica a condizione che vengano apportate le seguenti modifiche:

all'articolo 16, al comma 8, le parole: «la somma di 10,7 milioni di euro» siano sostituite dalle seguenti: «la somma di 21,2 milioni di euro»;

all'articolo 20, la disposizione che introduce il comma 7-bis, sia riformulata come segue «7-bis. Ferme restando le modalità di determinazione dell'importo da distribuire e di versamento dello stesso previste ai commi 3 e 4, in caso di incremento del valore della produzione almeno pari al 10 per cento rispetto all'anno 2013, le società di cui al comma 1 possono realizzare gli obiettivi del presente articolo con modalità alternative, purché tali da determinare un miglioramento del risultato operativo. »;

all'articolo 21, alla lettera a), punto 2), capoverso 3-ter, siano aggiunte in fine le seguenti parole: « nell'importo non superiore ad euro 10.313.000,00 annui. Gli eventuali ulteriori oneri derivanti dalla predetta convenzione rimangono esclusivamente a carico del bilancio della Provincia di Bolzano. »;

all'articolo 50, dopo il comma 10, sia aggiunto il seguente «10-bis. Per l'anno 2015 il Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotto di 3,5 milioni di euro».



Decreto legge n. 66/2014 - Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale
 MAXIEMENDAMENTO SENATO (A.S. 1465)
 (importi in milioni di euro)

art. lo	comma	emendamento	descrizione	e/s	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto			
					2014	2015	2016	2014	2015	2016	2014	2013	2016	
1	5	1.18-1.19-1.20 (testo 2)	Riduzione cuneo fiscale lavoratori dipendenti e assimilati (Redditi fino a 26.000 euro)	e t	5.357,5	765,3								
1	5	1.18-1.19-1.20 (testo 2)	Riduzione cuneo fiscale lavoratori dipendenti e assimilati (Redditi fino a 26.000 euro)	s c	5.357,5	765,3								
4	6 bis	4.3000 (testo 2)	Tassazione rendite finanziarie- Enti di previdenza dal 1° luglio 2014 al 31/12/2014- credito di imposta per la differenza di aliquota tra il 26% e il 20%	s k.	20,4			20,4				20,4		
4	6 bis	4.3050 (testo 2)	Incremento aliquota imposta sostitutiva fondi pensioni dal 11 all'11,5% per l'anno 2014	e t		24,4			24,4				24,4	
4	6 bis	4.3000 (testo 2)	Incremento Fondo per interventi strutturali di politica economica	s c	4,0				4,0				4,0	
16	8	22.1000	Istituto per lo sviluppo agroalimentare (ISA) Spa - versamento al bilancio dello Stato	e ext	8,5				8,5					
16 bis		16.0.1(testo 2)	Istituzione fondo " attività per la promozione cell'Italia "	s c		15,0	13,0		15,0	13,0		15,0	13,0	
16 bis		16.0.1(testo 2)	riduzione indennità di rappresentanza di cui art. 171 bis DPR n.18/1967	s c		-15,0	-13,0			-13,0			-15,0	-13,0
16 bis		16.0.1(testo 2)	Incremento contingente rappresentanze diplomatiche	s c		2,2	3,9			3,9			2,2	3,9
16 bis		16.0.1(testo 2)	Incremento contingente rappresentanze diplomatiche- onere riflesso	e t					0,6	1,0			0,6	1,0
16 bis		16.0.1(testo 2)	riduzione indennità di servizio all'estero di cui art. 171 DPR n.18/1967	s c		-2,2	-3,9			-3,9			-2,2	-3,9
16 bis		16.0.1(testo 2)	riduzione indennità di servizio all'estero di cui art. 171 DPR n.18/1967- oneri riflessi	e t					-0,6	-1,0			-0,6	-1,0
17	2	17.1000	Concorso Corte dei Conti, Consiglio di Stato, tribunali amministrativi regionali, CSM, Consiglio giustizia amministrativa Sicilia	s c										
17	3	17.1000	Concorso CNEL	e ext	0,195									
19 bis		19.0.1 (testo 2)	Riduzione spese Consiglio generale degli Italiani all'estero	s c	18,250	-0,529								-0,529
22	1	22.100	Riduzione agevolazioni agricoltura - energia rinnovabile- IRPEF IRES	e t	-10,5	-3,5	C.C.		-10,5	-3,5	0,0		-10,5	-3,5
22	1	22.100	Riduzione agevolazioni agricoltura - energia rinnovabile- IRPEF	e t										
22	1	22.100	Riduzione agevolazioni agricoltura - energia rinnovabile- IRPEF	s c										



